

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2023

In questo numero:

Speciale – Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni

Il decreto-legge “Milleproroghe 2023” convertito in legge

La guida alle nuove disposizioni

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con mod., dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», coordinato con le norme richiamate o modificate

Enti creditori “diversi” (ad es.: Comuni). Pronti i nuovi moduli per stralcio debiti fino a 1000 euro

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro.

Da oggi, lunedì 6 marzo, è disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il

31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). La Legge n. 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.

Non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. Online le istruzioni per gli enti creditori “diversi”

L’Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito *internet* le modalità con le quali gli [enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali](#) (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, **entro il 31 gennaio 2023**, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non

applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione **“Enti Creditori”** sono presenti **tutte le informazioni e il modello** da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

Cosa prevede la Legge di bilancio

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali.

La [Legge di Bilancio 2023 \(Legge n. 197/2022\)](#) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 **fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano

interamente dovute.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, **diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale.** Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La [Legge \(art. 1, comma 229\)](#) prevede inoltre che gli **enti diversi** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, **entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da trasmettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data.**

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 5 gennaio 2023)